



COMUNE DI UDINE

N. **74** d'ord.

OGGETTO: **Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose. Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995 e Legge Regionale n. 16 del 18 giugno 2007 e s.m.i.-**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **27 luglio 2016** alle ore 17.00 sotto la presidenza del sig. **prof. Carmelo SPIGA, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	HONSELL prof. Furio, Sindaco		22	MARION sig.ra Maria	
2	BAREL arch. Mario		23	MARSICO rag. Giovanni	G
3	BERTI dott. Enrico		24	MELONI sig.ra Eleonora	
4	BORTOLIN dott. Mirko		25	MICHELINI rag. Loris	
5	BOSETTI rag. Lorenzo		26	MOTTA arch. Marilena	
6	BURELLI arch. Adalberto		27	PARENTE dott. Fleris	A
7	BURTULO prof. Maria Letizia		28	PASSONI dott.ssa Vanessa	G
8	CANCIANI dott. Mario Canciano		29	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
9	CASTIGLIONE avv. Andrea		30	PEROZZO avv. Paolo	A
10	CAVALLO dott.ssa Raffaella		31	PITTONI sig. Mario	
11	CECCON dott. Massimo		32	PIZZOCARO p.i. Paolo	G
12	D'ESTE ing. Enrico		33	PORZIO dott.ssa Mariaelena	A
13	DELLA ROSSA comm. Franco		34	PRAVISANO sig. Renzo	
14	EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam	A	35	ROSSO dott.ssa Sara	
15	FALCONE sig. Antonio	G	36	SANDRA avv. Andrea	A
16	FILAURI dott. Federico		37	SASSET sig. Stefano	
17	FRESCHI prof. Claudio		38	SPIGA prof. Carmelo	
18	GALLANDA rag. Claudia		39	TANZI dott. Vincenzo	G
19	GALLO dott.ssa Chiara		40	VICARIO dott. Michele	
20	GALLUZZO geom. Claudio		41	VUERLI sig. Maurizio	A
21	MANSI prof. Matteo				

Presenti N. 30

Assenti
Giustificati N. 5

Assenti N. 6

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, VENANZI dott. Alessandro.

Sono assenti i seguenti **Assessori**: GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona, SCALETTARIS avv. Pierenrico.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” detta i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e stabilisce, tra l'altro, per i Comuni la competenza relativa alla classificazione acustica del proprio territorio, individuando anche le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, nonché l'adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- la legge quadro inoltre stabilisce la competenza dei Comuni per il rilascio delle autorizzazioni, anche in deroga ai limiti acustici, per lo svolgimento delle attività temporanee rumorose in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (cfr. art. 6 comma 1 lettera h);

Considerato che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4 della Legge Quadro, ha approvato la Legge Regionale n. 16 del 18 giugno 2007 recante “Norme in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico” che all'art. 20 dispone che i Comuni approvino il Piano Comunale di Classificazione Acustica del proprio territorio e rilascino, tra l'altro, il nulla osta per licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive nonché l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- che la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, con Delibera n. 463 del 5 marzo 2009 “Adozione di criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della L.R. 16/2007” ha definito i criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto e al contempo ha previsto l'obbligo, per i Comuni, di elaborare apposito Regolamento per la gestione e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività che vi si andranno a svolgere;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale, ha predisposto, a cura degli uffici del Servizio Pianificazione Territoriale e con il

supporto tecnico di una ditta esterna per le competenze in materia di acustica ambientale, il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) che è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 d'ord. del 21 dicembre 2015 e attualmente in corso di approvazione;

Visti gli elaborati del Piano Comunale di Classificazione Acustica che tra i contenuti comprende l'individuazione e la descrizione delle aree destinate allo svolgimento delle manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (cfr. Tavola 8 – zonizzazione integrata – Relazione Tecnica Illustrativa);

Richiamato il parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A. FVG), preliminarmente all'adozione del P.C.C.A., con nota prot. n. 0018353/P/GEN/DTSR del 05.06.2015 che richiede, tra l'altro, prima dell'approvazione finale del Piano di settore *“la predisposizione di un apposito Regolamento per le attività temporanee per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dal Piano”*;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di recepire le disposizioni di legge nazionali e regionali e per rispondere alla richiesta di A.R.P.A. FVG sopra evidenziata, procedere all'approvazione di uno specifico *“Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose”* ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) della Legge n. 447/95 contestualmente all'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica oggetto di specifica deliberazione consiliare;

Vista la proposta di Regolamento, predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale con la collaborazione del Servizio Acquisti e Attività Produttive, del Servizio Polizia Locale nonché del Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente - U.O. Ambiente;

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 435 d'ord. del 15 dicembre 2015 è stata approvata, in via preliminare, la proposta di *“Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose”*;
- lo schema del Regolamento sopra evidenziato è stato depositato per trenta giorni consecutivi, presso la Segreteria Generale, a partire dal 14 gennaio 2016;
- l'avviso di deposito è stato divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dal 14.01.2016 al 12.02.2016;
- con la medesima deliberazione è stato dato mandato agli uffici comunali competenti di acquisire il parere di ARPA FVG sul testo del Regolamento dando atto che la gestione delle funzioni di controllo del rumore ambientale è di competenza comunale che può avvalersi di A.R.P.A. FVG (cfr. art. 6 della L. n. 447/1995 e art. 20 L.R. n. 16/2007);

Riscontrato il parere collaborativo reso in data 15.02.2016, con nota prot. 0005118/P/GEN/PRA_RV acquisito al PG/E 0019282, da A.R.P.A. FVG sul citato Regolamento comunale;

Visto il testo del “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose” a firma dell’ing. Luigi Fantini, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, così come modificato sulla base delle indicazioni e osservazioni fornite da A.R.P.A. FVG;

Considerato che:

- il Regolamento proposto costituisce, tra l’altro, disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ed è stato elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico; del D.P.C.M. 1 marzo 1991; della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”; della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico”; del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- il medesimo Regolamento definisce in particolare: la documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4 della LR 16/2007 e s.m.i. in materia di impatto acustico; le modalità di rilascio del nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5 in merito a licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive; nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

Dato atto che a norma dell’art. 26 del vigente Statuto del Comune di Udine la competenza per l’approvazione, tra l’altro, dei regolamenti è in capo al Consiglio Comunale;

Ritenuto per le motivazioni espresse ai punti precedenti procedere all’approvazione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose”;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico.”;
- la Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.” e s.m.i;
- la Delibera della Giunta Regionale 5 marzo 2009, n. 463 “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16.”;

- la Delibera della Giunta Regionale 17 dicembre 2009, n. 2870 “criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16”;
- del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili per l’Ente;

Dato atto che la presente proposta è stata depositata per sette giorni consecutivi dal 15 luglio 2016, presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell’art. 84 dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ing. Luigi Fantini, parere conservato agli atti presso l’Ufficio proponente,

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose” predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale, con la collaborazione degli uffici e dei servizi in premessa evidenziati, allegato che fa parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che il Regolamento, come sopra approvato, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione;
- 3) di demandare alla Giunta Comunale il monitoraggio sull’adeguatezza e l’efficacia della disciplina approvata con il presente atto.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Presidente della Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” Consigliere Ceccon e per la discussione che ne consegue, nel corso della quale il Consigliere Barel illustra due propri emendamenti presentati in data 25 luglio 2016 e sui quali il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ing. Luigi Fantini ha espresso il proprio parere, riportato nel presente atto.

Si rimanda inoltre al supporto digitale per gli interventi dei Consiglieri Burelli e Michelini, i quali illustrano rispettivamente i propri ordini del giorno presentati in Aula.

Gli emendamenti di cui sopra sono del seguente tenore:

Emendamento contrassegnato dal n. 1

“Visto l’art. 844 del Codice Civile – Divieto di immissioni, considerato in particolare l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, che tutela la salute come bene primario, il sottoscritto consigliere comunale propone il seguente emendamento all’**Art. 1. Ambito di applicazione:**

Testo corrente

..... OMISSIS

Restano applicabili le disposizioni civili e penali inerenti il disturbo alla quiete delle persone e le immissioni moleste qual’ora le fonti rumorose siano estemporanee, quali ad esempio schiamazzi di persone o strepiti di animali.

Testo emendato

..... OMISSIS

Restano applicabili le disposizioni civili e penali inerenti il disturbo alla quiete delle persone e le immissioni moleste qual’ora le fonti rumorose siano estemporanee, quali ad esempio schiamazzi di persone o strepiti di animali, esplosione di petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere.

E, conseguentemente, l’aggiornamento dell’**Art. 3. Definizioni**, come segue:

Testo corrente

..... OMISSIS

2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati

..... OMISSIS

attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l’impatto acustico prodotto, l’elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata ecc.).

..... OMISSIS

Testo emendato

..... OMISSIS

2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati

..... OMISSIS

attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l’impatto acustico prodotto, l’elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata, esplosione di petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere, ecc.).

..... OMISSIS

Emendamento contrassegnato dal n. 2

“Vista la **Tabella 1. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso**, ritenuto che il testo nella sesta colonna “Limite orario” riportante la dicitura “01:00 il venerdì e nei giorni prefestivi” sia derivato da una involontaria svista del redattore della tabella, il sottoscritto consigliere comunale propone che il testo in questione sia emendato come segue:

Tabella 1. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso (colonna 6)

Testo corrente**Testo emendato****Limite orario****Limite orario**

23:30 nei giorni feriali e festivi eccetto il Venerdì

23:30 nei giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi

01:00 il venerdì e nei giorni prefestivi

Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo”

Parere del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale:

“Con riferimento all’emendamento presentato dal consigliere Barel M. in data 25.07.2016 relativamente all’art. 1, art. 3 e tabella 1 del “regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose” si precisa quanto segue;

- 1) art. 1; l’elencazione contenuta nel testo originario dell’articolo 1 “– omissis – ..le fonti rumorose siano estemporanee, quali ad esempio schiamazzi di persone o strepiti di animali” è, come si evince da una mera interpretazione letterale, una elencazione non esaustiva (“ad esempio”) e quindi comprende al suo interno tutte le attività che ricadano nella fattispecie declinate ovvero “disturbo alla quiete delle persone e le immissioni moleste qualora le fonti rumorose siano estemporanee...”. Alla luce di un tanto la nuova declinazione nel testo emendato “– omissis – esplosione di petardi, botti, fuochi... – omissis” per sua connotazione estemporanea è già implicitamente contenuta nel testo originario dell’articolo. In ogni caso l’aggiunta proposta dal consigliere non modifica la natura del testo;
- 2) art. 2; stessa considerazione di cui al punto 1); l’elencazione contenuta nel testo originario è non esaustiva (ciò per evitare possibili dimenticanze tipiche di un elenco “tassativo ed esaustivo”). In ogni caso l’aggiunta proposta dal consigliere non modifica la natura del testo;
- 3) tabella 1; la lettura del testo originario della tabella per chi la stessa ha redatto, non offre interpretazioni. E’ palese che il limite delle 01:00 del venerdì non possa riferirsi alle prime ore del giorno medesimo ma, con consequenzialità temporale della tabella stessa, si riferisce alle 01:00 del giorno successivo. In ogni caso la precisazione suggerita dal consigliere non modifica lo status della tabella.”

(durante la discussione entrano i Consiglieri Parente e Perozzo – escono il Sindaco Honsell, il Presidente Spiga, sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Della Rossa e il Consigliere Bosetti –presenti n. 29)

Il Vice Presidente apre la votazione in forma palese sull'**emendamento sottoscritto dal Consigliere Barel e contrassegnato dal n. 1** di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 29 Consiglieri presenti.

Il Vice Presidente dichiara che l'emendamento sottoscritto dal Consigliere Barel e contrassegnato dal n. 1 è approvato all'unanimità.

Il Vice Presidente apre la votazione in forma palese sull'**emendamento sottoscritto dal Consigliere Barel e contrassegnato dal n. 2** di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 29 Consiglieri presenti.

Il Vice Presidente dichiara che l'emendamento sottoscritto dal Consigliere Barel e contrassegnato dal n. 2 è approvato all'unanimità.

(entra il Sindaco Honsell – entra il Presidente Spiga che riprende le sue funzioni – presenti n. 31)

Il Presidente apre la votazione in forma sul sotto riportato **ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Burelli:**

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI UDINE

Vista la proposta di delibera inerente l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose di cui alla Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 e alla Legge Regionale n. 16 del 18/06/2007;

PREMESSO

- che il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PPCA) individua n. 13 siti nei quali di consuetudine si svolgono “manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari o assimilabili” così come definite dal Titolo III, art. 19 del Regolamento;
- che l'elenco dei 13 siti comprende 6 piazze del centro storico, tre delle quali (Mercatovecchio, piazza Matteotti e piazza Libertà) appartenenti al nucleo più antico racchiuso dalla seconda cerchia muraria risalente alla metà del sec. XIII, e le rimanenti tre (piazza Duomo, piazza XX Settembre e piazza Venerio) appartenenti all'ampliamento della città perimetrato alla fine del secolo XIII dalla terza cerchia muraria;
- che dal punto di vista della struttura urbana le 6 piazze costituiscono due sistemi di spazi strettamente collegati e interdipendenti sia dal punto di vista funzionale che architettonico (Libertà, Matteotti e Mercatovecchio da una parte e Duomo, Venerio e XX Settembre dall'altra);
- che accanto alle 6 piazze il PCCA individua altri quattro siti interni al centro città (piazza 1° Maggio, il piazzale del Castello, la corte del Palazzo Morpurgo e l'area esterna del Visionario) che per le diverse strutture e localizzazioni non costituiscono criticità, e 3 aree periferiche (Stadio Friuli, area esterna allo Stadio e parco del Cormor);

CONSIDERATO

- che l’elencazione evidenzia come in 10 casi su 13 l’interesse degli operatori privati (e, per altro verso, del Comune) sia prevalentemente rivolto alle piazze e ai siti compresi nel nucleo più antico della città, quello che – in quanto comprendente le architetture e i monumenti più antichi e preziosi – necessita di maggiori attenzioni e tutele;
- che in tale situazione sarebbe opportuno che il Regolamento, oltre a definire limiti temporali e di orario per le diverse categorie di manifestazioni individuate alla Tab.1, definisse le tipologie delle manifestazioni in relazione alle caratteristiche delle piazze interessate secondo una logica inversamente proporzionale: maggiore è la qualità architettonica–artistica di una piazza, minore deve essere l’impatto in termini di frequenza, numero di manifestazioni, limiti di orario, e qualità dell’evento programmato;
- che in tale ottica, piazza Matteotti e piazza Libertà (con Mercatovecchio che le ha generate e le collega fisicamente), le piazze in cui è “radicata la bellezza condivisa e lo spirito di aggregazione della comunità” (Luigi Zoia) dovrebbero ospitare un numero limitato di eventi selezionati per le loro caratteristiche;
- che la Piazza Libertà in particolare, una piazza di fondazione, non organica alla città realizzata alla metà del secolo XVI con intenti rappresentativi e che a partire dal 1866 è divenuta un luogo dove si celebrano gli eventi patriottici, dovrebbe godere di un regime diverso dagli altri siti, con l’esclusione di qualunque iniziativa che non sia istituzionale e comunque rivolta alle celebrazioni nazionali e cittadine;

TUTTO CIO’ PREMESSO

pur riconoscendo come in generale la regolamentazione sia opportuna e necessaria in particolare per le attività elencate nelle prime due categorie (concerti e attività di intrattenimento occasionali interne/esterne ai pubblici esercizi) che producono maggiori disagi tra la popolazione residente, impegna il Sindaco e la Giunta a valutare, sulla base delle linee guida che presiedono all’utilizzo degli spazi pubblici e in accordo con la Soprintendenza ai Monumenti, la coerenza tra le manifestazioni proposte e la qualità delle piazze destinate a ospitarle.”

L’**ordine del giorno** di cui sopra ottiene il voto favorevole di 26 Consiglieri.

Si astengono i Consiglieri Castiglione, Gallanda, Meloni, Parente e Perozzo (n. 5).

Il Presidente dichiara che l’ ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Burelli è approvato.

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato **ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Michelini e altri:**

“Premesso che Piazza Duomo merita rispetto ed esclusione di attività rumorose o con poco decoro.

Considerato che le iniziative che hanno finalità gastronomiche, di puro divertimento o siano abbinate a eventi rumorosi possono tranquillamente essere dirottate in Via Mercatovecchio come era un tempo dando anche una vivacità alla via ed occuparla con eventi periodici che non possano che favorire il commercio locale in difficoltà

Riscontrato che molti cittadini hanno inviato al Sindaco diverse lettere per dissuadere la Giunta dall'autorizzare eventi rumorosi in Piazza Duomo che poco si addicono al luogo (vedi ruota panoramica durante le feste natalizie, vedi somministrazione di bevande di ogni genere)

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad inserire la Piazza Duomo tra le aree protette da eventi rumorosi e gastronomici che deturpano il luogo, il sagrato stesso in modo che la Cattedrale di Udine e il piazzale antistante sia considerato luogo protetto per il rispetto che merita.”

L'**ordine del giorno** di cui sopra ottiene 8 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell e dei Consiglieri Barel, Burtulo, Canciani, Castiglione, Cavallo, Cecon, Della Rossa, D'Este, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, Paviotti, Rosso, Sasset, Spiga e Vicario (n. 21).

Si astengono i Consiglieri Burelli e Perozzo (n. 2).

Il Presidente dichiara che l'ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Michelini e altri è respinto.

(entra il Consigliere Bosetti – presenti n. 32)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 27 Consiglieri.

Si astengono i Consiglieri Berti, Bosetti, Michelini, Parente e Perozzo (n. 5).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata, dandosi atto che l'allegato denominato “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose”, facente parte integrante e contestuale della stessa, risulta modificato dagli emendamenti approvati dal Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)